

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

2° trimestre 2011

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Steulet](#) contro la Svizzera del 26 aprile 2011 (n. 31351/06)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); imparzialità di un giudice

Nell'ambito di un procedimento davanti al Tribunale federale, il ricorrente ha fatto valere che uno dei giudici avrebbe dovuto ricusarsi in quanto aveva partecipato, in veste di giudice cantonale, a un altro procedimento riguardante il ricorrente e che, in tale occasione, una denuncia di quest'ultimo era stata definita «pretestuosa». Secondo la Corte, la partecipazione del giudice federale a più procedimenti riguardanti il ricorrente è ammissibile, poiché l'oggetto della causa e la controparte non erano gli stessi. L'aggettivo «pretestuoso» è utilizzato sia nella giurisprudenza sia nella dottrina, pertanto ha un'accezione piuttosto tecnica. L'utilizzo di tale aggettivo non permette pertanto di tirare alcuna conclusione in merito a procedimenti successivi.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Tinner](#) contro la Svizzera del 26 aprile 2011 (n. 59301/08 e n. 8439/09)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 lett. c, par. 3 e 4 CEDU); condizioni per la carcerazione preventiva, durata del procedimento penale ed equa procedura d'esame della carcerazione

Contro i ricorrenti è in corso un procedimento penale per diffusione illegale di tecnologia nucleare bellica, infrazioni alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego e riciclaggio di denaro. Dinanzi alla Corte i ricorrenti hanno sostenuto che non erano adempite le condizioni per la carcerazione preventiva, che il procedimento penale è durato troppo a lungo e che il riesame della carcerazione non era stato equo in quanto erano stati distrutti alcuni documenti relativi al procedimento stesso. La Corte rileva che i reati contestati sono gravi e complessi, fa notare che il rischio di fuga era elevato e che i tribunali nazionali hanno specificato nel dettaglio il motivo per il quale ritenevano inefficaci eventuali provvedimenti meno incisivi. Dopo tutto, le autorità giudiziarie hanno seguito da vicino l'andamento del procedimento, sollecitato per tempo una particolare celerità e attuato tale proposito.

Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera c e paragrafo 3 CEDU (unanimità).

Il ricorso secondo l'articolo 5 paragrafo 4 CEDU è inammissibile, poiché in particolare i ricorrenti non hanno illustrato in che misura la carcerazione preventiva sia stata disposta sulla base dei documenti distrutti (unanimità).

Sentenza [M.](#) contro la Svizzera del 26 aprile 2011 (n. 41199/06)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di rilasciare un passaporto per garantire la presenza a un procedimento penale

Le autorità si sono rifiutate di rilasciare un passaporto al ricorrente, un cittadino di nazionalità svizzera domiciliato in Thailandia, per indurlo a tornare in Svizzera e presenziare a un procedimento penale diritto contro di lui. La Corte rileva un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare; tuttavia riconosce che il ricorrente avrebbe palesemente cercato di sottrarsi al perseguimento penale e che le autorità nazionali, dopo un esame approfondito, avrebbero ritenuto necessaria la sua presenza ai fini dell'inchiesta. La Corte ritiene inattendibili le allegazioni del ricorrente, che adduceva di non poter rientrare in Svizzera per motivi di salute. Infine, il rifiuto di rilasciare un passaporto all'estero rappresenta una misura più blanda rispetto alle possibili alternative, in particolare all'emissione di un mandato di arresto internazionale.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Küçük](#) contro la Turchia e la Svizzera del 17 maggio 2011 (n. 33362/04)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rapimento di un bambino da parte della madre

Il ricorrente lamenta il fatto che le autorità svizzere non avrebbero indagato con sufficiente meticolosità e celerità le circostanze del rapimento dalla Turchia alla Svizzera del proprio figlio ad opera della madre. La Corte ricorda che i due Stati hanno collaborato a stretto contatto e che le autorità svizzere hanno prontamente verificato tutte le indicazioni ricevute. Il fatto che gli sforzi intrapresi non abbiano soddisfatto del tutto le aspettative del ricorrente, non li qualifica ancora come insufficienti. Lo stesso vale anche per la durata delle ricerche del bambino, portate avanti in modo costante e ininterrotto.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU da parte della Svizzera (unanimità).

Sentenza [Adamov](#) contro la Svizzera del 21 giugno 2011 (n. 3052/06)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); estradizione

Gli Stati Uniti hanno avviato un procedimento penale contro il ricorrente in qualità di ex ministro russo dell'energia. Successivamente il ricorrente ha ottenuto un visto per la Svizzera per far visita alla figlia, a sua volta indagata per riciclaggio di denaro. Il ricorrente si è dichiarato disposto a comparire in veste di testimone nel procedimento a carico della figlia. Su richiesta degli USA, le autorità svizzere hanno arrestato il signor Adamov, la cui estradizione è stata chiesta sia dagli Stati Uniti sia dalla Russia. Il Tribunale federale ha autorizzato l'estradizione verso la Russia.

La Corte ritiene che, nel caso in specie, il diritto al salvacondotto non sia applicabile poiché il ricorrente era, secondo le sue stesse affermazioni, in Svizzera per visitare la figlia e prima di giungere nel nostro Paese non aveva ricevuto alcuna citazione a comparire. Inoltre le autorità svizzere non hanno usato alcuno stratagemma per attirare il ricorrente in Svizzera e, visto come si sono svolti i fatti, non si può neppure rimproverare loro di aver agito in cattiva fede.

Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (4 voti contro 3).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Rahimi](#) contro la Grecia del 5 aprile 2011 (n. 8687/08)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 lett. f, par. 2 e 4 CEDU); rifugiato minorenni non accompagnato

Un rifugiato minorenni non accompagnato si trova in una situazione particolarmente vulnerabile e deve essere assistito in funzione della sua età. Presumendo su basi del tutto inattendibili che il ricorrente fosse accompagnato, tollerando determinate condizioni di detenzione (sovraffollamento, condizioni igieniche insufficienti e nessun contatto con l'esterno) e procedendo alla scarcerazione senza un sostegno successivo, la Grecia ha violato il proprio obbligo di garantire al ricorrente un'assistenza adeguata. Inoltre il giovane non è stato né informato in una lingua a lui comprensibile sulla procedura di ricorso, né rappresentato da un avvocato. Infine, questo tipo di ricorso non è sottoposto all'esame di un organo indipendente. Violazione degli articoli 3 e 13 CEDU (unanimità).

La carcerazione automatica in condizioni precarie al fine di procedere all'allontanamento di un minore non accompagnato, senza esaminare il caso specifico o la possibilità di impiegare mezzi più blandi, non è legale. Il bene del minore è prioritario e va sempre rispettato. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera f CEDU (unanimità).

Il diritto nazionale non autorizza espressamente i tribunali greci a esaminare la legittimità della decisione di espulsione su cui si fonda la carcerazione. Inoltre il ricorrente è stato informato soltanto in una lingua che egli non capiva e non gli è stato assegnato alcun rappresentante legale. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità), ragion per cui un esame dell'articolo 5 paragrafo 2 CEDU non è necessario (unanimità).

Sentenza [Toumi](#) contro l'Italia del 5 aprile 2011 (n. 25716/09)

Divieto di tortura o trattamenti inumani (art. 3 CEDU) e diritto a un ricorso individuale (art. 34 CEDU); espulsione di un terrorista verso la Tunisia in opposizione alle misure provvisorie raccomandate dalla Corte

Richiamandosi alla sua giurisprudenza in casi simili (cfr. in particolare il caso *Saadi contro l'Italia* del 28 febbraio 2008 [Grande Camera], ricorso n. 37201/06; cfr. 1° rapporto trimestrale 2008), la Corte stabilisce che l'espulsione di una persona condannata per terrorismo verso la Tunisia viola il divieto di trattamenti inumani di cui all'articolo 3 CEDU. La Corte non può condividere la tesi del Governo italiano secondo cui le garanzie fornite dalle autorità tunisine sarebbero sufficienti a scongiurare il rischio di un trattamento inumano nel Paese magrebino. Inoltre ribadisce che non osservare le misure provvisorie disposte dalla Corte stessa equivale a impedire l'esercizio efficace del diritto a presentare un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 CEDU.

Violazione degli articoli 3 e 34 CEDU (unanimità).

Sentenza [Mosley](#) contro la Gran Bretagna del 10 maggio 2011 (n. 48009/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU): nessuna obbligo dei media di avvertire le persone coinvolte prima della pubblicazione di informazioni che le riguardano

Nel marzo del 2008, il settimanale *News of the World* ha pubblicato un articolo, corredato da foto scattate di nascosto, sul ricorrente, il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile; le foto lo ritraevano in atti sessuali con prostitute. Successivamente, il settimanale inglese è stato condannato a pagare un risarcimento di 60 000 sterline per violazione della vita privata. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha inoltre lamentato il fatto che la Gran Bretagna non abbia imposto ai media di avvertire le persone interessate prima che vengano pubblicati reportage che le riguardano, affinché possano impedirla in via cautelare. La Corte costata che un simile obbligo, la cui efficacia non è affatto scontata, avrebbe un effetto deterrente (rischio di censura), senza contare che nessun altro Stato applica una normativa di questo genere e che la Gran Bretagna conosce misure sufficienti a tutelare la vita privata. In base a quanto precede e all'ampio margine discrezionale di cui godono gli Stati in tale ambito, la Corte osserva che la tutela della vita privata non esige alcun obbligo legale di notifica preventiva.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [R.R.](#) contro la Polonia del 26 maggio 2011 (n. 27617/04)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di alcuni medici di eseguire un'amniocentesi in tempo utile

I medici dichiaratamente antiabortisti, cui si è rivolta la ricorrente incinta, si sono rifiutati di eseguire una serie di test genetici autorizzati dalla giurisprudenza polacca sul feto della donna che, si temeva, fosse affetto da una grave anomalia genetica. La Corte fa notare come l'inadeguatezza e la consapevole passività dei servizi sanitari polacchi hanno esposto la ricorrente a settimane di incertezza in merito al proprio stato di salute, a quello del suo feto, al futuro della propria famiglia e alla prospettiva di allevare un bambino affetto da una malattia incurabile. La situazione è talmente grave da costituire una violazione dell'articolo 3 CEDU.

Per quanto riguarda l'articolo 8 CEDU, la Corte rileva che gli Stati dispongono di un ampio margine discrezionale nel fissare le condizioni alle quali autorizzare un aborto, tuttavia è necessario che il quadro giuridico presenti una certa coerenza. Secondo la Corte, il caso in specie non mette in discussione l'accesso all'aborto in sé, ma piuttosto la possibilità di sottoporsi a tempo debito a un esame clinico per stabilire se vi siano le condizioni per un aborto legale. Il diritto polacco non prevede meccanismi efficaci che permettano alla ricorrente di accedere ai servizi diagnostici disponibili e quindi di prendere una decisione consapevole in merito all'aborto, il che costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (6 voti contro 1) e violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Khodorkovskiy](#) contro la Russia del 31 maggio 2011 (n. 5829/04)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e divieto di trattamenti inumani (art. 3 CEDU); carcerazione del signor Khodorkovskiy: diverse violazioni dell'articolo 5 CEDU

L'arresto del ricorrente, prima tradotto con la forza davanti alle autorità in qualità di testimone e poi trattenuto come imputato, è stato illegale in quanto l'obiettivo reale dell'arresto divergeva da quello dichiarato (violazione dell'art. 5 par. 1 lett. b CEDU).

Le autorità giudiziarie russe avrebbero dovuto prendere in considerazione misure coercitive diverse dalla carcerazione ed evitare di confiscare gli appunti dell'avvocato sul suo colloquio con il signor Khodorkovskiy (violazione dell'art. 5 par. 3 CEDU).

La Corte ha pertanto rilevato quattro violazioni dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU a seguito di vari vizi procedurali durante il riesame della carcerazione.

Infine ha constatato due violazioni dell'articolo 3 CEDU a seguito delle umiliazioni subite dal ricorrente a causa delle misure di sicurezza: da un lato, il signor Khodorkovskiy ha dovuto

assistere a tutte le udienze del processo da una gabbia esposta al pubblico, dall'altro è stato detenuto in condizioni degradanti.

Tutte le violazioni sono state confermate all'unanimità.

Sentenza [Shimovolos](#) contro la Russia del 21 giugno 2011 (n. 30194/09)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); arresto e registrazione in una banca dati di un attivista per i diritti umani

Il ricorrente, un attivista russo per i diritti umani, era in viaggio per Samara, dove intendeva partecipare a una dimostrazione in occasione del vertice UE-Russia, quando è stato arrestato, interrogato e condotto al posto di polizia di Samara poiché il suo nome compariva in una banca dati di sorveglianza contenente informazioni su persone classificate come «potenziali estremisti». Secondo la Corte, l'unica ragione per la registrazione del ricorrente nella banca dati era il suo impegno come attivista per i diritti umani.

La Corte ricorda che l'articolo 5 paragrafo 1 lettera c CEDU non autorizza la carcerazione come strategia di prevenzione generale, pertanto il ricorrente è stato arrestato arbitrariamente e in violazione di tale disposizione in quanto non era sospettato di alcun reato. Inoltre la Corte constata che i dati contenuti nella banca dati di vigilanza sono registrati e utilizzati con modalità poco trasparenti. Di conseguenza la presenza dei dati del ricorrente in tale banca viola il diritto al rispetto della vita privata.

Violazione degli articoli 5 e 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Diallo](#) contro la Repubblica ceca del 23 giugno 2011 (n. 20493/07)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione – rimedi giuridici senza effetto sospensivo

Il caso riguarda il ricorso di due richiedenti l'asilo provenienti dalla Guinea la cui domanda di asilo è stata respinta dalle autorità ceche senza esame materiale, il che ha comportato la loro espulsione coatta verso la Guinea. Nessuna autorità giudiziaria nazionale ha esaminato il contenuto delle legittime rimostranze per la violazione dell'articolo 3 CEDU sollevate dai ricorrenti, ai quali è stata negata la possibilità di presentare un ricorso con effetto sospensivo contro la decisione di rifiuto e di espulsione.

Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Zdravko Petrov](#) contro la Bulgaria del 23 giugno 2011 (n. 20024/04)

Diritto a un ricorso individuale (art. 34 CEDU); rifiuto di trasmettere documenti a sostegno del ricorso davanti alla Corte europea

Il ricorrente sta scontando un ergastolo in Bulgaria. Richiamandosi espressamente all'articolo 6 CEDU (diritto ad un processo equo), egli sostiene che il procedimento penale a suo carico ha presentato diverse irregolarità. Inoltre, appellandosi all'articolo 34 CEDU, il signor Zdravko Petrov aggiunge che il tribunale regionale si è rifiutato di trasmettergli copia di una serie di documenti a sostegno del suo ricorso presso la Corte europea. La Corte constata la violazione dell'articolo 34 CEDU in merito al rifiuto di trasmettere i documenti e dichiara gli altri ricorsi inammissibili (unanimità).

Sentenza [Sabeh El Leil](#) contro la Francia del 29 giugno 2011 (Grande Camera, n. 34869/05)

Diritto di accesso a un tribunale (art. 6 CEDU) e immunità degli Stati; licenziamento di un impiegato di un'ambasciata

Il ricorrente, già impiegato dell'ambasciata del Kuwait di Parigi, ha lamentato il fatto di non aver potuto impugnare in giudizio il suo licenziamento. La Corte rileva che negli ultimi anni l'immunità assoluta degli Stati ha subito una graduale erosione, in particolare dopo l'adozione, nel 2004, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, applicata come diritto consuetudinario internazionale. La Convenzione ha introdotto un'importante deroga in materia di immunità degli Stati, in base alla quale tale privilegio si applica soltanto a un numero ristretto di contratti di lavoro tra uno Stato e il personale delle sue rappresentanze diplomatiche. Il ricorrente, non essendo né un diplomatico né un funzionario consolare e neppure un cittadino del Kuwait, non rientra in nessuna delle deroghe della Convenzione. In particolare il signor Sabeh El Leil non era stato assunto per ricoprire funzioni ufficiali di rappresentanza del Kuwait. Decidendo senza un valido motivo di non dar seguito all'azione giudiziale del ricorrente, le autorità giudiziarie francesi ne hanno violato il diritto ad accedere a un tribunale.

Violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

Sentenza [De Souza Ribeiro](#) contro la Francia del 30 giugno 2011 (n. 22689/07)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); effetto sospensivo di un rimedio giuridico contro una misura di allontanamento in relazione all'articolo 8 CEDU

Il ricorrente, un cittadino brasiliano, ha lamentato l'impossibilità di contestare la legittimità della misura di allontanamento inflittagli prima che venisse attuata. La Corte constata che il rimedio giuridico presentato dal ricorrente ha permesso di accertare l'illegalità della misura e conseguentemente di fargli ottenere un permesso di soggiorno. Tuttavia, in assenza dell'effetto sospensivo, il tribunale competente ha potuto pronunciarsi sul ricorso del signor De Souza Ribeiro soltanto a espulsione avvenuta. Per essere efficace, il ricorso di cui all'articolo 13 CEDU in linea di massima non necessita dell'effetto sospensivo. Secondo la Corte la situazione sarebbe stata diversa se l'esecuzione dell'espulsione avesse avuto conseguenze irreparabili come ad esempio quelle indicate all'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani). La Corte considera però generalmente reversibili le conseguenze di una violazione dei diritti garantiti dall'articolo 8 CEDU. Nel presente caso, inoltre, l'espulsione non ha compromesso durevolmente i rapporti familiari del ricorrente.

Nessuna violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3).